
Le novità in tema di lavoro accessorio e per l'utilizzo dei voucher anche in via telematica

di [Sandra Paserio](#)

Publicato il 2 Novembre 2015

il Jobs Act oltre a ridisegnare alcune disposizioni relative a diverse tipologie contrattuali, è intervenuto anche in materia di lavoro occasionale e accessorio, con specifico riferimento ai voucher Inps

Il D.Lgs. n. 81/2015, oltre a ridisegnare alcune disposizione relative a diverse tipologie contrattuali, è intervenuto anche in materia di lavoro occasionale accessorio, ovvero con riferimento ai c.d. voucher Inps.

Si ricorda, innanzitutto, che il lavoro accessorio persegue lo scopo di garantire, anche ai **rapporti di lavoro saltuari e marginali**, tutela assicurativa e previdenziale, seppur minima.

Questa particolare tipologia di gestione della prestazione lavorativa non prevede instaurazione di un rapporto di lavoro, quindi non è necessario formalizzare per iscritto l'avvio della collaborazione, consente una **buona flessibilità** e non vincola l'azienda.

La prestazione di lavoro viene remunerata attraverso dei buoni orari, numerati progressivamente e datati. In pratica, un voucher costituisce il compenso per un'ora di lavoro.

Resta comunque ferma la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo per un'ora di lavoro anche più voucher.

LE NOVITA' E I CHIARIMENTI DA PARTE DELL'INPS

Il D.Lgs. n. 81/2015 è intervenuto in maniera intensa in materia di lavoro accessorio introducendo le seguenti novità e fornendo opportuni chiarimenti.

- **VALORE NOMINALE DEL VOUCHER:** il valore nominale del singolo voucher resta fissato in 10,00 euro (cui corrispondono 7,50 euro nette) per tutti i settori produttivi ad eccezione del settore agricolo. In questo caso il valore orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- **LIMITE DI COMPENSO:** il compenso che il prestatore può percepire nel corso di un anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, con riferimento alla totalità dei committenti, passa da 5.000 a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) rivalutabili annualmente.

Invece il limite massimo di compenso che un singolo committente imprenditore o professionista può erogare ad un prestatore accessorio, sempre nel corso di un anno civile, non ha subito variazioni rispetto alla previgente normativa, sono sempre 2.020 euro netti (2.693 euro lordi) già rivalutati per l'anno 2015.

- **PERCETTORI DI INDENNITÀ A SOSTEGNO DEL REDDITO E PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO:** è resa strutturale la possibilità per questi soggetti di effettuare prestazioni di lavoro accessorio nel limite

complessivo di 3.000 euro netti, cioè 4.000 euro lordi, di compenso per anno civile, annualmente rivalutati in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. È stato inoltre chiarito che questo limite, per l'anno 2015, è comprensivo delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015, periodo per il quale sussisteva una sorta di “vuoto normativo”;

- **MODALITÀ DI ACQUISTO:** i committenti imprenditori o liberi professionisti hanno l'obbligo di acquistare, esclusivamente con modalità telematiche, i carnet di buoni che dovranno essere numerati progressivamente e datati. Sono considerati canali telematici: la procedura telematica INPS (c.d. voucher telematico); l'acquisto presso tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT, l'acquisto attraverso il servizio internet Banking Intesa Sanpaolo oppure presso le Banche Popolari abilitate.

L'Inps ha anche precisato che fino al 12 agosto 2015 sono fatte salve eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei, da parte di committenti imprenditori o professionisti, in parziale difformità rispetto ai chiarimenti forniti con circolare in pari data.

Gli altri committenti potranno continuare ad acquistare i buoni anche presso gli Uffici Postali.

- **COMUNICAZIONE TELEMATICA PREVENTIVA:** i committenti imprenditori o professionisti che hanno l'obbligo di comunicare attraverso modalità telematiche (anche tramite sms o tramite posta elettronica), prima dell'inizio della prestazione lavorativa i dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione lavorativa. La comunicazione dovrà far riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi e andrà effettuata nei confronti della DTL competente anche se, ad oggi, la comunicazione non è ancora operativa. Su questo punto il Ministero del Lavoro ha chiarito che “al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, ... la comunicazione in questione sarà effettuata dagli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure” (nota n. 3337/2015).

LA PROCEDURA DI RICHIESTA VOUCHER TELEMATICO

Qualora si opti per l'utilizzo del voucher in modalità "telematica" è necessario procedere con i seguenti adempimenti operativi:

1) **REGISTRAZIONE COMMITTENTE:** il committente si registra presso gli sportelli Inps oppure sul sito internet dell'Istituto nella sezione Servizi OnLine scegliendo "Lavoro Accessorio" o tramite Contact Center.

2) **ACCREDITAMENTO LAVORATORE:** anche il prestatore di lavoro deve registrarsi presso l'Inps attraverso gli sportelli, il sito internet nella sezione Servizi OnLine dedicata al lavoro accessorio oppure tramite contact center. Alla registrazione dei prestatori avvenuta tramite accesso al sito seguirà una verifica dei dati da parte del Contact center nel giro di 2-3 giorni. Una volta verificati i dati anagrafici del prestatore verranno trasmessi

a Poste Italiane che provvederà, entro circa 25 giorni lavorativi, ad inviare la INPS card (Postepay).

Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali (la riscossione del bonifico deve avvenire entro il mese successivo alla data di emissione).

3) **VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DA PARTE DEL COMMITTENTE:** Il committente deve versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24, indicando nella sezione INPS del modello il codice sede, il codice fiscale e la causale LACC;
- con versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO;
- tramite pagamento on line collegandosi al sito dell'Istituto nel Portale dei pagamenti.

4) **RICHIESTA DEI VOUCHER E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ:** prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione attraverso il Sito Inps oppure il Contact Center o recandosi presso una sede. La dichiarazione deve contenere l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa e il luogo di svolgimento della prestazione.

Se dopo la dichiarazione si verificano delle variazioni rispetto ai periodi di inizio e fine lavoro oppure rispetto ai lavoratori impiegati, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate dal committente attraverso i predetti canali.

Questo passaggio è particolarmente delicato in quanto in caso di mancata comunicazione preventiva trova applicazione la “maxisanzione per lavoro nero”.

5) **RENDICONTAZIONE FINALE:** al termine della prestazione lavorativa, il committente deve procedere con la rendicontazione, confermando o variando i dati della richiesta preventiva per ciascun prestatore, con riferimento al periodo della prestazione svolta e all’effettivo utilizzo dei buoni lavoro.

Al termine del processo l’Istituto procede con l’accredito dei contributi sulla posizione assicurativa individuale di ogni singolo prestatore a seguito della riscossione dei buoni lavoro da parte dello stesso aggiornando gli archivi della Gestione Separata e a girocontare all’INAIL il contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

29 ottobre 2015

Sandra Paserio e Giulia Vignati